

SINTESI

Causa Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 10180/04)

(in materia di immunità parlamentare: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo)

Fatto. Ricorso presentato da tre magistrati per violazione degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo avanti un'istanza nazionale*), 14 (*divieto di discriminazioni*) CEDU, in relazione all'archiviazione di procedimenti penali intentati dai medesimi magistrati nei confronti di due deputati, per diffamazione aggravata conseguente a dichiarazioni rese alla stampa da parte degli stessi deputati¹. L'archiviazione di detti procedimenti era stata disposta a seguito di deliberazioni della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse da parte dei suddetti parlamentari. Nel procedimento contro uno dei due deputati, un ricorrente aveva presentato atto di opposizione all'archiviazione, chiedendo che venisse sollevato conflitto di attribuzione avanti la Corte costituzionale, ma tale richiesta era stata respinta.

Decisione. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano avuto alcuna possibilità, data l'archiviazione dei procedimenti, di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per il pregiudizio sofferto per la violazione del diritto ad un equo processo, diritto che non è assoluto, ma che non può essere limitato fino al punto da essere minacciato nella sua stessa sostanza. Le limitazioni del diritto ad un giudizio di merito sono ammissibili – cioè coerenti con l'art. 6, par. 1, CEDU – solo se perseguono uno scopo legittimo ed esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra tale fine e i mezzi impiegati per raggiungerlo. Nella specie, il fine della limitazione derivante dall'art. 68 della Costituzione italiana è dato dalla garanzia della libertà del dibattito parlamentare contro azioni persecutorie e dal mantenimento della separazione dei poteri. In assenza di un legame evidente con l'attività parlamentare, occorre un'interpretazione restrittiva del concetto di proporzionalità, specie quando la limitazione del diritto deriva da deliberazioni di organi politici².

¹ La vicenda può essere ricostruita come segue: i magistrati in questione, collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, erano stati assegnati all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia fino all'ottobre 2001. Nel corso di tale mese, durante i lavori parlamentari sul progetto di legge sulle rogatorie internazionali, un senatore faceva riferimento all'esistenza di una nota interna del suddetto Ufficio che sarebbe stata di tenore critico nei confronti del progetto di legge in esame. Nello stesso mese veniva disposto un avvicendamento di personale nell'Ufficio legislativo e i magistrati Patrono, Cascini e Stefanelli venivano ricollocati in ruolo. Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre, i deputati Pecorella e Taormina rilasciavano interviste a quotidiani nazionali contenenti dichiarazioni ritenute diffamanti dai suddetti magistrati che, pertanto, sporgevano querela per diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato nei confronti dei due deputati. Nel corso dei relativi procedimenti penali, intervenivano le deliberazioni della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse da parte dei suddetti parlamentari e, conseguentemente, veniva emesso decreto di archiviazione da parte dei GIP competenti.

² Due giorni prima dell'emanazione della sentenza Patrono, Cascini e Stefanelli, una Camera della Seconda Sezione della Corte ha emanato la sentenza Rosero Bento c. Portogallo che ha dimostrato un orientamento di sostanziale apertura nei confronti dell'istituto dell'immunità. Infatti, ha ravvisato la violazione dell'art. 10 CEDU, e quindi del diritto alla libertà di espressione, a seguito di condanna per diffamazione di un sindaco per aver formulato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un membro di un consiglio comunale, nell'ambito di un dibattito in seno a tale organo. Infatti, ad avviso della Corte, anche in mancanza di specifica previsione normativa di immunità la libertà di espressione non può essere limitata se non in ragionevole proporzione in vista di uno scopo legittimo. Secondo la Corte, infatti, anche se le dichiarazioni per le quali era intervenuta la condanna non erano coperte da alcuna immunità parlamentare. Esse però erano state pronunciate in una sede quantomeno comparabile con al parlamento dal punto di vista degli interessi ivi rappresentati, in quanto in una democrazia il parlamento o organi ad esso paragonabili costituiscono tribune indispensabili per il dibattito politico e un'ingerenza nell'ambito di tali organi potrebbe risultare giustificata solo in presenza di esigenze imperative che, nella fattispecie, difettavano.

Alla luce di tali considerazioni³ la Corte ha ritenuto che l'archiviazione dei procedimenti, disposta a seguito delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera, abbia avuto l'effetto di impedire ogni azione a tutela della reputazione dei ricorrenti, senza rispettare il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo.

La Corte ha ricordato che già nelle sentenze *Cordova del 2003* e *De Iorio del 2004* aveva preso atto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che, a partire dalla sentenza n. 10 del 2000, aveva ritenuto illegittima un'estensione dell'immunità a dichiarazioni che non fossero in rapporto di sostanziale connessione con precedenti atti parlamentari. D'altro canto, pur constatando che, nella fattispecie, il Gip aveva ritenuto che le dichiarazioni rese alla stampa rientrassero nelle funzioni parlamentari e fossero coperte dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, la Corte europea ha ritenuto, da un lato, spettante alle autorità nazionali l'interpretazione della legislazione interna, e, dall'altro, di propria competenza la verifica della compatibilità con la Convenzione degli effetti derivanti da tale interpretazione. Nella fattispecie, ha constatato che tale interpretazione aveva violato l'art. 6 della Convenzione.

Gli altri motivi di ricorso sono stati considerati sostanzialmente assorbiti, avendo la Corte ritenuto preminente l'esame dei fatti alla luce dell'art. 6 CEDU.

A seguito della constatazione della violazione di tale articolo, la Corte ha concesso, a ciascun ricorrente, €8.000,00 a titolo di danno morale e €2.000,00 per le spese di giudizio.

³ Che si pongono in assoluta continuità con l'orientamento giurisprudenziale in materia finora espresso dalla Corte, come emerge, con riferimento all'Italia, dalle sentenze *Cordova del 2003*, *De Iorio del 2004* e *Ielo del 2005*, per le quali si vedano i Quaderni nn. 1 e 2 di questa collana.

